



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2708/2014** promossa da:

BANCA REGIONALE EUROPEA SPA, C.F. 01127760047, con l'Avv. FAISSOLA CRISTINA

ATTORE

contro

C. L. S., C.F. , con l'Avv.
P. F. S., C.F. , con l'Avv. PISANZIO BARBARA
P. A. S., C.F. , con l'Avv.
P. V. S., C.F. , con l'Avv.
A. TRUST SS DI LUCA M. E MASSIMO P. S., C.F. , con l'Avv.

CONVENUTO

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., con il patrocinio dell'avv. MANARA ENZO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in V. G. MEDICI N. 5 10143 TORINO C/O CANCELLIERIA CIVILE TRIBUNALE IVREA presso il difensore avv. MANARA ENZO MARIA

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Maria Cristina Contini,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11 marzo 2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che **BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.**, quale creditore di C. S. s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino in data 16 settembre 2010), di S. C. s.r.l. (ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del 21 aprile 2011) e dei fideiussori A. P., V. P. I e L. a C. chiede che sia dichiarata l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di "dotazione di trust con trasferimento di fabbricato e terreno in Monale" posto in essere il 21 maggio 2010 posto in essere da L. C. V. P., A. P. I e F. P. I in favore del Trust Famiglia P. e per esso ad A. TRUST ss di Luca M. e Massimo P. e dell'atto di dotazione di trust "con trasferimento di quota di comproprietà su terreni in Moncalieri" posto in essere da L. C.) in favore del Trust Famiglia P. e per esso ad A.



TRUST ss. di M. _____ e P. _____, in relazione, per entrambi gli atti agli immobili meglio indicati in citazione;

che non sono stati citati in giudizio i beneficiari del trust, indicati da F. _____) P/ _____ alla pag. 5 della comparsa di risposta;

che all'udienza del 9 luglio 2014 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.;

che in data 14 novembre 2014 è intervenuta in causa BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a. allegando di essere creditrice di C(_____) S. _____ s.r.l. e dei fideiussori Luisa C/ _____, A _____ e V _____ P. _____ e chiedendo la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c. dell'atto di dotazione di Trust "con trasferimento di fabbricato e terreno in Monale" posto in essere dai fideiussori in favore del trustee AC _____ TRUST s.s. di Luca M _____ e Massimo P. _____;

che all'udienza del 11 marzo 2015, fissata per l'esame delle istanze istruttorie, BNL ha preliminarmente chiesto una pronuncia sull'ammissibilità del proprio intervento, con assegnazione di termine per la notifica dell'atto di intervento ai convenuti contumaci;

che l'intervento ex art. 105 c.p.c. in difetto di indicazioni in senso contrario è senz'altro ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, salva ogni valutazione in ordine a eventuali preclusioni processuali maturate al momento dell'intervento (v. anche Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.11681);

che pertanto deve essere assegnato a BNL termine per la notifica del suo atto di intervento ai convenuti contumaci;

che inoltre con ordinanza 20 maggio 2014 è stata rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei "beneficiari del trust", per le ragioni esposte nel citato provvedimento;

che tuttavia si deve prendere atto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali che ritengono sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti che hanno posto in essere l'atto costitutivo del trust oltre che, come nel presente caso, coloro che hanno posto in essere atti dispositivi di "dotazione" del trust, e i beneficiari del patrimonio segregato;

che pertanto appare opportuno, re melius perpensa, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del trust "Famiglia P _____";

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

Ammissibile l'atto di intervento di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO;

DISPONE

Che la parte interveniente provveda alla notifica dell'atto di intervento nei confronti dei convenuti contumaci;

DISPONE

L'integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del trust;

FISSA

Pagina 2



Nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 23 settembre 2015, ore 9.15;

DISPONE

Che l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del trust e la notifica dell'atto di intervento ai convenuti contumaci sia effettuata entro il 18 maggio 2015.

Si comunichi.

Torino, 22 marzo 2015

Il Giudice
dr. Maria Cristina Contini

IL CASO.it

